

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2000

### recante modifica della decisione 93/495/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada

[notificata con il numero C(2000) 2998]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della decisione 93/495/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce che l'«Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans» è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione del Canada, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca («Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans») è divenuta ora «Canadian Food Inspection Agency (CFIA)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 93/495/CEE e il modello di certificato sanitario incluso nell'allegato A di tale decisione.
- (3) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 93/495/CEE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 93/495/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 1

«Canadian Food Inspection Agency (CFIA)» è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

- 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Canada devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «CANADA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 9 del 12.1.1996, pag. 6.

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFIA, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari del Canada destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento: .....

Paese speditore: CANADA
Autorità competente: "Canadian Food Inspection Agency (CFIA)"

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura (1): .....
- specie (nome scientifico): .....
- stato e tipo di trattamento (2): .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero di colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla CFIA per l'esportazione verso la Comunità europea: .....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti:
da: ..... (luogo di spedizione)
a: ..... (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto: .....
Nome e indirizzo dello speditore: .....
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

(1) Cancellare la voce superflua.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

**IV. Attestato di sanità**

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
  - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
  - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
  - 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni per lo meno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE, 91/492/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 93/495/CEE.

Fatto a ....., il .....

(luogo) (data)



.....  
Firma dell'ispettore ufficiale (3)  
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»